

PROTOCOLLO D'INTESA

Per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale tra

l'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT), con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, nella persona del Presidente, prof. Luigi Biggeri, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale, con sede in Via Tuscolana, n. 1556, nella persona del Direttore, dott. Antonio Giannella, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento;

il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, Viale Romania, n. 45, nella persona del Capo del II Reparto del Comando generale, Gen. B. dott. Ilio Ciceri, domiciliato per la carica presso la sede del Comando Generale;

il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile, con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci, n. 36, nella persona del Capo Dipartimento per i Trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, dott. Amedeo Fumero, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Generale;

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con sede in Roma, Via Parigi, n. 11, nella persona del Presidente, prof. Vasco Errani, domiciliato per la carica presso la sede della Conferenza;

l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata UPI), con sede in Roma, Piazza Cardelli, n. 4, nella persona del prof. Fabio Melilli, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione;

l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (di seguito denominata ANCI), con sede in Roma, Via dei Prefetti, n. 46, nella persona del prof. Leonardo Domenici, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione;

PREMESSO

- che l'art. 32, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 affida al Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero dei Trasporti, il compito di definire il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- che il suddetto Piano Nazionale deve essere approvato dal CIPE e aggiornato ogni tre anni, o quando fattori particolari ne motivino la revisione;
- che il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002, ha approvato il "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie" (di seguito denominato "Piano") e il "Programma Annuale di Attuazione 2002" (di seguito denominato "Programma del 2002"), nonché con

delibera n. 81 del 13 novembre 2003 ha adottato il "Programma Annuale di Attuazione 2003" (di seguito denominato "Programma del 2003");

- che il Programma del 2002 individua linee di azione tese a determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali e linee di azione che tendono a rafforzare e riorganizzare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale in generale;
- che il Programma del 2002, al punto 3.10, individua tra i campi di intervento prioritari, la creazione di centri (di seguito denominati "centri di monitoraggio") di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione, di livello regionale, provinciale e comunale, che possano contribuire a migliorare la completezza, l'esattezza e la puntualità della rilevazione degli incidenti stradali sulla rete stradale urbana ed extraurbana, che contribuiscano inoltre all'analisi dei fattori di rischio;
- che sono intervenuti profondi cambiamenti nell'attribuzione delle diverse competenze per la gestione delle strade;
- che il Programma del 2003, al punto 1.1.3, prevede la gestione del programma in modo congiunto dal Governo nazionale, dai Governi regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso allocazione di risorse su scala regionale e su scala nazionale;
- che il Programma del 2003 al punto 2.3.1, ribadisce, tra i campi di intervento, la creazione dei centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione di livello provinciale e comunale dedicati esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale, al punto 4, "attuazione del piano nazionale in ambito regionale", prevede risorse da destinare alla creazione e/o al rafforzamento dei centri di monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale; al punto 5, relativo all'"attuazione del piano in ambito nazionale", prevede cofinanziamenti riservati a Regioni, Province e Comuni;
- che il Ministero dei Trasporti in relazione alle esigenze connesse con i propri compiti istituzionali di governo e coordinamento delle politiche in materie di sicurezza stradale deve disporre dei dati di incidentalità in modo tempestivo e completo;
- che ai sensi dell'art. 11 comma, 3 del Decreto Legislativo 285/92 il Ministero dell'Interno provvede al coordinamento dei servizi di Polizia Stradale da chiunque espletati e per il cui esercizio deve disporre tempestivamente dei dati dell'incidentalità sia a livello locale che nazionale;

che la centralità del ruolo assunto dalle Regioni, soprattutto in relazione alle nuove competenze derivanti dalla modifica del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, crea la necessità che queste dispongano di informazioni sempre più aggiornate, affidabili e tempestive;

- che le Amministrazioni regionali e gli Enti locali sono fortemente interessati allo studio della sinistrosità stradale al fine di definire politiche preventive della sicurezza stradale che riducano le conseguenze negative del fenomeno, nonché per programmare, ciascuno nel proprio ambito, gli interventi tecnici in materia di viabilità;
- che per tali finalità le Regioni e gli Enti locali possono avere necessità di disporre di informazioni ulteriori rispetto a quelle attualmente rilevate dall'ISTAT, fatto salvo il rispetto delle esigenze conoscitive, del calendario delle operazioni, del contenimento della pressione statistica e, più in generale, dei requisiti qualitativi dell'indagine definiti a livello nazionale;
- che appare opportuno soddisfare le esigenze informative specifiche delle Regioni e degli Enti locali attraverso un Protocollo d'intesa volto a integrare e revisionare, in via sperimentale, l'attuale rilevazione degli incidenti stradali condotta dall'ISTAT e a stabilire modalità di collaborazione tra l'ISTAT, le Regioni, gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti nella rilevazione, per la gestione del flusso informativo in tutte le sue fasi ed il miglioramento della tempestività e della qualità dell'informazione prodotta;
- che sono tuttora vigenti convenzioni stipulate tra l'ISTAT e alcune Province volte a consentire agli Enti locali una gestione diretta del dato rilevato attraverso il modello di rilevazione "Incidenti stradali" (ISTAT CTT/INC);
- che è comune interesse delle Parti salvaguardare gli assetti organizzativi costituiti in base alle predette convenzioni;
- che il presente Protocollo dovrà essere integrato da successivi atti per una puntuale definizione di modalità, tempi e criteri di validazione dei dati e/o da accordi a livello regionale e provinciale, per salvaguardare specifiche esigenze delle organizzazioni locali;

CONSIDERATO

- che Regioni, Province e Comuni, in attuazione dei Programmi annuali di attuazione del 2002 e del 2003, hanno il compito di istituire centri di monitoraggio regionali e locali, nonché organismi che soddisfino le esigenze informative indicate come prioritarie dal Piano;

che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

- che ai sensi dell'art. 15, comma 2 del citato d.lgs. n. 322/1989, per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati;
- che l'ISTAT è titolare della rilevazione sull'incidentalità stradale, codice IST-00142, inserita nel Programma statistico nazionale;
- che l'ISTAT conduce la rilevazione in collaborazione con l'ACI, nell'ambito del protocollo di intesa sottoscritto in data 2 maggio 2007;
- che gli Uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 sono responsabili degli adempimenti statistici di competenza delle amministrazioni di appartenenza ed hanno tra i propri compiti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, quello di collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- che appaiono opportune forme di riorganizzazione della rilevazione sull'incidentalità volte a soddisfare specifiche esigenze informative;
- che le Parti concordano sulla necessità di una nuova organizzazione della rilevazione, da definire in via sperimentale attraverso i progetti che promanano dal presente Protocollo;
- che è necessario prefigurare un quadro strategico che eviti sovrapposizioni e duplicazioni delle informazioni statistiche e sovraccarichi negli oneri di risposta e che consenta di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e umane disponibili;
- che il trattamento di dati personali per scopi statistici deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989) e di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*, allegato A.3 al citato d.lgs. n. 196/2003),
- che l'ISTAT intende far salve le convenzioni stipulate con le Province;
- che le attività definite nelle convenzioni già stipulate dall'ISTAT con Province appartenenti alle Regioni che partecipano alla sperimentazione saranno armonizzate con quelle previste dal presente Protocollo, anche con eventuale rinegoziazione;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Obiettivi

1. Il presente Protocollo, ha lo scopo di sperimentare soluzioni organizzative che consentano, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, di migliorare la tempestività e la qualità delle informazioni sull'incidentalità stradale, anche al fine di fornire un quadro idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive delle Amministrazioni centrali, dei diversi livelli territoriali e dei centri di monitoraggio regionali e locali previsti dal Piano Nazionale di Sicurezza Stradale e dai relativi Programmi di attuazione, i quali opereranno con il supporto degli Uffici di statistica e i SIT degli Enti che aderiscono al presente Protocollo.

ART. 2

Progettazione

1. Ai fini della sperimentazione di cui all'art. 1, le Regioni che abbiano aderito al presente Protocollo, manifestando espressa volontà in tal senso entro 60 giorni dalla data di stipula, presentano all'ISTAT, entro 60 giorni dalla data dell'adesione, un progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale, raccordandosi con gli Enti locali del proprio territorio.

ART. 3

Avvio della sperimentazione

1. L'ISTAT, in qualità di titolare della rilevazione sulla incidentalità stradale (IST-00142) e sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato di gestione previsto all'art. 4, consente alle Regioni che aderiscono al presente Protocollo, l'avvio, nei rispettivi ambiti territoriali, della sperimentazione di cui all'art. 1.

ART. 4

Comitato di gestione

1. Per l'individuazione delle sperimentazioni da attivare e per la conseguente pianificazione delle attività, le Parti si avvalgono di un Comitato di gestione composto da:

2 rappresentanti dell' ISTAT;

- 2 rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome designati dalla Conferenza delle Regioni;
- 2 rappresentanti delle Province designati dall'UPI;
- 2 rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;
- 2 rappresentanti del Ministero dei Trasporti;
- 1 rappresentante del Ministero dell'Interno – Servizio Polizia Stradale;
- 1 rappresentante dell'Arma dei Carabinieri.

2. Per ciascuna istituzione è prevista la nomina di membri supplenti.

3. I nominativi dei componenti del Comitato, effettivi e supplenti, dovranno essere comunicati all'Istat entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Protocollo.

4. Alla presidenza del Comitato si alternano, con cadenza semestrale, un rappresentante delle Regioni ed un rappresentante dell'ISTAT. Per il primo semestre la presidenza è affidata ad un rappresentante dell'ISTAT. La segreteria del Comitato è assicurata dall'ISTAT.

5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, su richiesta anche di uno solo dei componenti, esperti nelle specifiche problematiche oggetto di trattazione.

6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano almeno tre componenti.

7. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza delle istituzioni firmatarie.

8. Il Comitato ha il compito di:

- a) esprimere le proprie valutazioni relativamente all'adeguatezza delle proposte organizzative formulate dalle Regioni, ai sensi dell'art. 2, con particolare riferimento alle modalità tecniche di raccolta e trasmissione dei dati;
- b) esprimere le proprie valutazioni in ordine ai criteri ed alle operazioni di controllo ai vari livelli del flusso informativo nonché ai criteri per la diffusione dei dati

provvisori relativamente ai propri ambiti territoriali, agli standard e ai formati ottimali per l'intercambio dei dati stabiliti dall'ISTAT ;

- c) esprimere le proprie valutazioni sul contenuto informativo minimo del modello di rilevazione predisposto dall'ISTAT;
- d) approvare, dopo averne verificata la congruità, le integrazioni informative proposte dalle singole Regioni e dagli Enti che aderiscono al presente Protocollo;
- e) decidere la costituzione di Gruppi di lavoro su specifiche problematiche o per particolari approfondimenti coinvolgendo anche Enti e strutture che non partecipano al presente Protocollo;
- f) promuovere azioni innovative volte al miglioramento della tempestività e della qualità dei dati raccolti, anche con riferimento all'integrazione dell'informazione proveniente da fonti diverse;
- g) formulare, al termine del periodo di sperimentazione fissato in 2 anni come da successivo art. 12, proposte operative da sottoporre alle parti in merito alla messa a regime delle soluzioni sperimentate per ottimizzare la qualità e la tempestività dei dati.

ART. 5

Compiti delle Province

1. Le Province appartenenti alle Regioni che aderiscono al presente Accordo si impegnano a partecipare alla sperimentazione, secondo le modalità definite in attuazione del Protocollo, stesso.
2. Le Province appartenenti alle Regioni che non aderiscono al presente Protocollo, e che abbiano stipulato o che intendano stipulare con l'ISTAT specifica convenzione avente ad oggetto la rilevazione degli incidenti stradali., trasmettono i dati informatizzati direttamente all'ISTAT secondo le modalità stabilite nella medesima convenzione.

ART. 6

Compiti dei Comuni

1. I Comuni appartenenti alle Regioni che aderiscono al presente Protocollo, trasmettono tempestivamente i dati sull'incidentalità stradale rilevati dalla Polizia municipale,

attenendosi alle modalità sperimentali di trasmissione dei dati definite in attuazione del presente Protocollo

2. Qualora la Regione territorialmente competente non abbia aderito al presente Protocollo, rimangono invariate le attuali modalità di trasmissione dei dati da parte dei Comuni

ART. 7

Compiti della Polizia stradale

1. Qualora la Regione nel cui territorio si è verificato l'incidente abbia aderito al presente Protocollo, la Polizia stradale, attraverso il centro di raccolta nazionale del proprio sistema informativo, provvede alla trasmissione dei dati con le modalità e alle condizioni definite in attuazione del presente Protocollo e comunque senza oneri aggiuntivi.
2. Qualora la Regione nel cui territorio si è verificato l'incidente non abbia aderito al presente Protocollo, rimangono invariate le attuali modalità di trasmissione dei dati da parte della Polizia stradale.
3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo della Polizia stradale di trasmettere all'Istat i dati sull'incidentalità stradale per l'intero territorio nazionale.

ART. 8

Compiti dei Carabinieri

1. Qualora la Regione territorialmente competente abbia aderito al presente Protocollo, i Comandi Provinciali dei Carabinieri trasmettono tempestivamente i dati sull'incidentalità stradale rilevati dalle rispettive unità territoriali, attenendosi alle modalità di trasmissione dei dati che saranno definite in attuazione del presente Protocollo.
2. Qualora la Regione territorialmente competente non abbia aderito al presente Protocollo, rimangono invariate le attuali modalità di trasmissione dei dati da parte dei Carabinieri. Resta fermo l'obbligo per i Comandi Provinciali dei Carabinieri di trasmettere i dati raccolti direttamente all'ISTAT, ovvero alla Provincia con la quale l'ISTAT abbia stipulato apposita convenzione.

ART. 9

Protezione dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali relativi alla rilevazione nazionale sull'incidentalità stradale è l'ISTAT.
2. Sono responsabili del trattamento dei dati personali:
 - per l'ISTAT, il Direttore centrale delle statistiche e delle indagini sulle istituzioni sociali;
 - per le Regioni, il responsabile dell'ufficio di statistica;
 - per le Province che abbiano costituito l'ufficio di statistica, il responsabile di tale ufficio; per le altre Province, sarà cura dell'ISTAT nominare, per il tramite dell'Ufficio di statistica della Regione territorialmente competente, la persona che verrà designata da ciascuna Provincia;
 - per i Comuni che abbiano costituito l'ufficio di statistica, il responsabile di tale ufficio; per gli altri Comuni, sarà cura dell'ISTAT nominare, per il tramite della Regione territorialmente competente, la persona che verrà designata da ciascun Comune;
 - l'ISTAT provvede altresì a nominare, ove sia necessario, per il tramite dell'Ufficio di statistica territorialmente competente, i responsabili del trattamento dei dati personali di altri Uffici diversi da quelli di statistica coinvolti nell'attività.
3. Titolare del trattamento dei dati personali rilevati per soddisfare specifici interessi regionali o locali ai sensi del precedente art. 4, comma 1, lett. d), è la Regione o l'Ente locale interessato.
4. Nel trattamento dei dati personali rientranti nell'ambito di esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati a scopi statistici e di ricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (allegato A.3 al citato d.lgs. n. 196/2003) e di tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

ART. 10

Risorse finanziarie.

1. Conformemente alle raccomandazioni formulate dal CIPE con la delibera del 13 novembre 2003, di approvazione del Programma del 2003, e alle previsioni del Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS), il Ministero dei Trasporti (ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sostiene l'attivazione ed il funzionamento dei centri di monitoraggio regionali e locali secondo quanto previsto dal Piano stesso e dai Programmi annuali di attuazione.
2. Le Regioni, le Province ed i Comuni, assegnatari delle risorse di cui al precedente comma e dedicate alla costituzione ed al funzionamento dei centri di monitoraggio, si impegnano ad utilizzare parte di detti fondi per sostenere i costi della rilevazione sull'intero territorio regionale.

ART. 11

Diffusione

1. La diffusione dei dati elaborati in attuazione del presente protocollo può essere effettuata, anche prima della validazione da parte dell'ISTAT, dal Ministero dei Trasporti, dalle Regioni e dagli Enti locali aderenti al presente Protocollo relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, nel rispetto dei criteri definiti dal Comitato di cui all'art. 4 e con la specificazione che si tratta di dati provvisori. L'Istat provvederà a rendere disponibili gli stessi al Ministero dei Trasporti.
2. La diffusione dei dati definitivi può avvenire unicamente in seguito alla validazione effettuata dall'ISTAT.

ART. 12

Fase transitoria

1. Le modalità organizzative definite in base al presente Protocollo rivestono carattere sperimentale.
2. La sperimentazione ha la durata di 2 anni, decorsi i quali le Parti, previa verifica dei risultati conseguiti, con particolare riguardo agli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Protocollo, decidono, sentito il parere definitivo del Comitato di gestione di cui all'art. 4, in ordine all'eventuale messa a regime delle modalità sperimentate, sulla base di un nuovo Protocollo.

3. Fino a quando le modalità organizzative di cui al comma 1 non saranno rese operative, nelle singole Regioni aderenti al presente Protocollo la rilevazione continuerà ad essere effettuata secondo le procedure attualmente vigenti.

ART. 13

Durata e decorrenza

1. Il presente Protocollo ha validità triennale, a decorrere dalla data di stipula e potrà essere prorogato per volontà delle Parti, espressa almeno 3 mesi prima della scadenza.

ART. 14


Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente Protocollo è competente il Foro di Roma.

Roma, 13.XII.1961


Per l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Il Presidente
(*prof. Luigi Biggeri*)



Per il MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Il Capo del II Reparto
(*Gen. B. dott. Ilio Ciceri*)



Per la CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Presidente
(*prof. Vasco Errani*)




Per l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI
COMUNI D'ITALIA (ANCI)

Il Presidente
(*prof. Leonardo Domenici*)



Per il MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Il Direttore del Servizio Polizia stradale
(*dott. Antonio Giannella*)



Per il MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione Civile

Il Capo del Dipartimento per i Trasporti
terrestri, personale, affari generali e
pianificazione generale dei trasporti

(*dott. Andrea Fumero*)



Per l'UNIONE DELLE PROVINCE
D'ITALIA (UPI)

Il Presidente
(*prof. Fabio Melilli*)



